CONVENZIONE

TRA

La Facoltà di Scienze Mat.Fis.Nat. dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Preside e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Paci nato a Spoleto , il 26-09.1945., per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con Decreto Rettorale .

E

La…… in prosieguo denominato "Scuola", con sede legale in ……. (…..), Via ……, codice fiscale n. …….., in persona del Preside e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. ……, nato a …….., il ……., per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Scuola, a quanto segue autorizzato

PREMESSO che il Regolamento emanato con Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*», attuato con Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento, prevedendo specifiche norme anche in materia di "Tirocinio Formativo Attivo" ed, in particolare che:

1) il Tirocinio Formativo Attivo (d'ora innanzi TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento (articolo 10, comma 1);
2) il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento, che ne costituisce sede amministrativa. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione tra più facoltà delle stesse università ovvero tra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 10, comma 2);
3) tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto "*un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor*"(articolo 10, comma 3, lettera b);
4) le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità" (articolo 10, comma 3, lettera b);
5) la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), che ha i compiti di curare l'integrazione tra i gruppi di attività del TFA, di organizzare i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e di stabilire le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 10, comma 5);
6) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei

tirocinanti (articolo 11, comma 1), i cui compiti sono individuati rispettivamente nell'articolo 11, comma 2 ed articolo 11, comma 3;

7) L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività" (articolo 10, comma 6) e che l'esame di abilitazione all'insegnamento consiste anche nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio (articolo 10, comma 8);
8) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, vi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate (articolo 12, comma 1);
9) sino alla predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche accreditate di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio (articolo 15, comma 23);

PREMESSO, inoltre, che:
– le attività di tirocinio nella scuola si articolano nelle seguenti fattispecie: osservazione, interventi didattici in collaborazione con l'insegnante accogliente (didattica assistita), progettazione e realizzazione di percorsi didattici (attività in autonomia) in accordo con e alla presenza del docente accogliente, ciascuna per un numero di ore stabilito dal consiglio di corso di tirocinio di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 o dall'organo che ne fa le veci in attesa della sua istituzione;
– il tutor coordinatore collabora con i tutor dei tirocinanti, confrontandosi periodicamente con gli stessi, e segue le attività di tirocinio;
– il tutor dei tirocinanti cura la compilazione di un registro di frequenza del tirocinante appositamente predisposto ed, al termine del corso, fornisce indicazioni relative all'attività svolta dal tirocinante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio, come definite nel Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, richiamato in premessa, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nell'ambito della presente convenzione, impegnandosi all'espletamento di tutte le attività ad esso connesse e consequenziali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

La Scuola individua un docente che cura i rapporti con l'Università, definisce l'elenco dei tutor dei tirocinanti, designati a norma dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, ed inoltra il suddetto elenco al consiglio di corso di tirocinio.

Articolo 4

L'Università individua tra i tutor coordinatori un referente che curi i rapporti con il docente di cui al precedente articolo.
Il referente di cui al precedente comma trasmette al docente di cui all'articolo 3 del presente atto convenzionale l'elenco dei tutor coordinatori e l'elenco dei tirocinanti che operano nella scuola nell'ambito dei singoli TFA.

Articolo 5

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università.

Articolo 6

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 7

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì

PER LA FACOLTA' DI Scienze Mat.Fis.Nat..
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL PRESIDE (Prof. Maurizio Paci)

Maurizio Paci

PER LA SCUOLA